

**LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI****MINISTRI 29 dicembre 2023, n. 34.****Misure di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.**

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA****Promulga.**

In questa legge:

**SEZIONE I****MINIRE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI****Art. 1.***Misure differenziali. Misure in materia di entrate e di spese e altre disposizioni. Fondi speciali.*

1. I livelli massimi del reddito netto da tassare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 25, comma 1-ter, lettera c) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di rimborsare quantità preannunciate con ammontamento a carico dello Stato.

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli scopi derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della consistenza speciale di cui all'articolo 74quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 35, che vanno ripartite all'erario.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, delle foreste e delle attività venatorie, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al comma 2 e sono individuati i termini e le modalità di erogazione.

5. Per la finalità di cui al comma 2 e 4, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 450 bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rilianciata nella misura di 2.233.000 euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2.

6. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo per la distribuzione di denaro alimentare alle persone indigenti, di cui all'articolo 50 del decreto-legge 31 giugno 2013, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013, n. 114, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

